

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



ATTO DI DISPOSIZIONE URGENTE DEL PRESIDENTE
(Nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/GAB/175 del 22/10/2012)

NUM. 21 DEL 9 OTT. 2013

OGGETTO: ART. 7 LEGGE 7 GIUGNO 2000, N. 150 RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI PORTAVOCE. DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno NOVE del mese di OTTOBRE, nella sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena,

IL PRESIDENTE

VISTA la L. 394/91, Legge Quadro sulle aree protette, sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sul territorio del Comune stesso;

VISTO il D.P.R. del 17 maggio 1996, recante l'Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena;

VISTA la Legge 20 marzo 1975, n. 70 "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";

VISTO il D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DPN-DEC-2009-0000515 del 15/04/2009;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss. *mm.* e *ii.*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/GAB/175 del 22 ottobre 2012, di nomina del Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, dott. Giuseppe Bonanno;

CONSIDERATO che il Consiglio direttivo dell'Ente Parco, nominato con Decreto DEC/DPN/2739 del 28 dicembre 2007, con Decreto DEC/DPN/0002964 del 18 febbraio 2010 e con Decreto DEC/PNM/394 del 7 giugno 2011, è scaduto in data 27 dicembre 2012, e che è ulteriormente decorso il periodo di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in Legge 15 luglio 1994, n. 444;



VISTO l'art. 9, comma 3, della Legge 394/91, che autorizza il Presidente ad adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;

VISTO il Bilancio di previsione 2013, adottato con Atto di disposizione urgente dal Presidente dell'Ente Parco, Dott. Giuseppe Bonanno, n. 6 del 26/03/2013 e approvato con nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 0037898/PNM del 04/06/2013;

CONSIDERATO che con la variazione di competenza e di cassa al Bilancio di previsione 2013 - destinazione dell'avanzo di amministrazione, adottata con atto di disposizione urgente n° 18 del 10/09/2013, nella quale viene opportunamente prevista la copertura finanziaria necessaria per l'esecuzione del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole espresso sulla "Variazione di competenza e di cassa al Bilancio di previsione 2013 - destinazione dell'avanzo di amministrazione", da parte del Collegio dei Revisori del Conti;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente Parco, ed in particolare l'art. 9 ("Uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente"), che prevede la possibilità di istituire uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente, tra i quali quello del Portavoce;

CONSIDERATO che:

- la riforma della pubblica amministrazione, il federalismo e il rafforzamento dei livelli locali di governo, l'attuazione del principio di sussidiarietà e il conseguente nuovo orizzonte delle missioni delle Pubbliche Amministrazioni, richiedono di dotarsi di strumenti tesi a potenziare e armonizzare i flussi di informazioni al loro interno, sviluppare e migliorare le relazioni con i cittadini, e concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione;
- inoltre il nuovo ruolo della Pubblica Amministrazione non può prescindere dalla consapevolezza dei cittadini, delle imprese, delle altre Pubbliche Amministrazioni, e di tutti gli attori locali, da coinvolgere attraverso opportuni ed adeguati processi di relazione e comunicazione;
- le pubbliche amministrazioni sono chiamate al perseguimento delle seguenti finalità:
 - sviluppo di una coerente politica di comunicazione integrata con i cittadini, le imprese, e le altre P.A.;
 - gestione professionale e sistematica dei rapporti con tutti gli organi di informazione (mass media tradizionali e nuovi);
 - realizzazione di un sistema di flussi di comunicazione interna incentrato sull'utilizzo di tecnologie informatiche e banche dati, sia per migliorare la qualità dei servizi e l'efficienza organizzativa, sia per creare tra gli operatori del settore pubblico il senso di appartenenza alla funzione svolta, il pieno coinvolgimento nel processo di cambiamento, la condivisione nelle rinnovate missioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni;
 - ottimizzazione, attraverso la pianificazione e il monitoraggio delle attività di informazione e comunicazione dell'impiego delle risorse finanziarie;
- nello svolgimento delle attività di comunicazione e informazione, così come nella costruzione degli assetti organizzativi delle loro strutture, le amministrazioni devono, inoltre, considerare centrali e decisivi gli strumenti interattivi della comunicazione on line (Internet-intranet). I processi organizzativi devono, conseguentemente, essere ridisegnati in relazione all'esigenza di sviluppare modalità interattive di comunicazione interna ed interistituzionale nei confronti dei cittadini.

CONSIDERATO che la legislazione vigente in materia (Legge 7 giugno 2000, n. 150) richiama e impegna la responsabilità delle amministrazioni pubbliche alla definizione di strutture e risorse necessarie per:



- garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul loro operato;
- progettare e realizzare attività di informazione e comunicazione destinate ai cittadini e alle imprese;
- procedere ad una rinnovata ingegneria dei processi di comunicazione interna e adeguare i flussi di informazione a supporto dell'attività degli uffici che svolgono attività di informazione e comunicazione;
- produrre e fornire informazioni, promuovere eventi che, tenendo conto dei tempi e dei criteri che regolamentano il sistema dei media, possano tradursi in notizie per i mass media tradizionali e nuovi - come i giornali on-line - e altri mezzi di diffusione di notizie di interesse pubblico.

RILEVATO che:

- le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, recante norme sulla *"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"* si applicano alle pubbliche amministrazioni tra quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui è ricompreso l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
- l'art. 6, comma 1, prevede che *".....le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa"*;
- l'art. 6, comma 2, prevede che *"Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge"*;
- l'art. 7, comma 1, dispone che *"L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione."*;
- l'art. 7, comma 2 dispone, altresì, che *"Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità"*.

RAVVISATO che:

- la legge n. 150 del 2000 ha immesso nell'ordinamento il concetto di comunicazione pubblica, riconoscendo alla stessa il carattere di risorsa prioritaria e strutturale, legittimandone e prevedendone la diffusione in ogni momento e settore della Pubblica Amministrazione, e distinguendone altresì la specifica natura da quella di ognuna delle altre attività amministrative;
- nel contesto della disciplina della legge n. 150 del 2000, vengono istituite e regolate tre strutture: il portavoce, l'ufficio stampa e l'ufficio relazioni con il pubblico (URP);
- il portavoce, creato ex novo dalla legge n. 150 del 2000 e legato da un totale rapporto fiduciario al soggetto/organo che egli rappresenta, collabora in prima persona ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione;
- il portavoce può essere scelto tra le professionalità interne o esterne all'Amministrazione, non ha un suo percorso formativo e per lo stesso non è previsto un contratto, ma solo una indennità stabilita dall'organo di vertice;
- la finalità istituzionale del portavoce è, fondamentalmente, quella di assicurare soltanto la comunicazione politica-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione pubblica, sia centrale che periferica, politica od amministrativa;
- si tratta in sostanza di una figura innovativa che coniuga un'elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con il capo dell'amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie;



- alla base del lavoro del portavoce sta il rapporto fiduciario con il vertice dell'amministrazione di riferimento, essendo il suo compito fondamentale quello, in sostanza, di tradurre e comunicare il programma istituzionale dell'amministrazione;

CONSIDERATO che:

- secondo gli ultimi orientamenti amministrativi della Corte di Conti, tra cui giova far espresso riferimento alla deliberazione n. 70/2011 del 21/09/2011 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, l'incarico di portavoce non rientra tra i contratti di consulenza e/o collaborazione professionale sottoposti alle limitazioni di spesa intervenute negli ultimi anni ad opera del legislatore, né risulta assimilabile agli stessi contratti sotto il profilo della legittimità del conferimento in considerazione della particolare natura scaturente dell'incarico stesso ad opera di una legge specifica che regola la materia;
- le caratteristiche sopra descritte rendono dunque evidente che la spesa che grava sul bilancio dell'Ente in conseguenza dell'attribuzione al portavoce dell'indennità prevista dal comma 2 dell'art. 7 della legge n. 150 del 2000 esula in realtà dalla disciplina degli incarichi di studio e di consulenza di cui all'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010;
- se è vero, per un verso, che la ratio dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 non è quella di ridurre tout court le spese connesse al conferimento di studi ed incarichi di consulenza indipendentemente dall'impatto sul bilancio dell'ente, bensì quella di conseguire risparmi sul bilancio del singolo ente favorendo le professionalità interne, è vero per altro verso che, sebbene la spesa per l'indennità del portavoce costituisca spesa che grava sul bilancio dell'Ente, la disciplina di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 150 del 2000 per la figura del portavoce si colloca in rapporto di specie a genere rispetto alla disciplina recata dall'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 in materia di spese di consulenze;
- l'incarico di portavoce rappresenta, infatti, esso stesso la realizzazione di una finalità dell'Amministrazione, che è quella appunto di assicurare la comunicazione politico-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione pubblica;
- gli incarichi che ricadono nella disciplina di cui all'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 rappresentano, invece, uno strumento operativo di cui si serve l'Amministrazione nella fase istruttoria per individuare problematiche e soluzioni per definire la fattispecie concreta sulla quale successivamente intervenire con un proprio provvedimento realizzativo delle finalità dell'Amministrazione procedente;
- ricomprendere nella disciplina di cui all'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 la spesa che grava sul bilancio dell'Ente in conseguenza dell'attribuzione al portavoce dell'indennità prevista dal comma 2 dell'art. 7 della legge n. 150 del 2000 significherebbe in tal senso vanificare gli effetti voluti dalla legge n. 150 del 2000, che ha individuato nel portavoce una figura precisa di raccordo con il vertice dell'Amministrazione per assicurare la comunicazione politico-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice medesimo dell'amministrazione pubblica.

PRESO ATTO che:

- in considerazione dell'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria intervenuto con la deliberazione n. 70/2011 del 21/09/2011, risulta possibile e legittimo istituire la figura di portavoce a cui affidare l'incarico di supportare l'organo di vertice nell'attività di informazione;
- in riferimento alla natura dell'incarico di portavoce si rende necessario legare lo stesso al mandato del Presidente dell'organo di vertice dell'Amministrazione dell'Ente, fatta salva la possibilità di revoca dello stesso qualora venga meno il rapporto fiduciario.

CONSIDERATO che:



- nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente non sono presenti risorse umane che possano rendere la suindicata prestazione professionale qualificata, in quanto:
 - a) si tratta di attività eccedente le competenze ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali dell'Ente Parco e desumibili dall'attuale configurazione organizzativa e dei profili professionali del personale a disposizione, pertanto richiedenti un intervento da parte di qualificato soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari all'assolvimento dell'incarico;
 - b) si tratta di attività specifica non sostenibile dalle risorse umane a disposizione nell'attuale struttura organizzativa a fronte di carichi di lavoro già ai limiti delle previsioni del relativo CCNL, da realizzarsi comunque con supporto continuativo per un periodo determinato al fine di ottimizzare l'uso di beni e risorse di proprietà dell'Amministrazione;
 - c) si tratta di attività che richiede specifica professionalità ed esperienza tali da comportare necessario supporto da parte di soggetto esterno all'Amministrazione che abbia approfondito tali tematiche e sviluppato attività specifiche in questo ambito, anche al fine di acquisire elementi utili mediante trasferimento di competenze;
 - d) non sussistono professionalità in grado di garantire il necessario rapporto fiduciario tra portavoce e Presidente;

RILEVATO che:

- si rende necessario pertanto reperire dall'esterno tale figura professionale;
- si ritiene opportuno e congruo determinare l'indennità da attribuire al portavoce equiparandola nella misura netta massima a quella riconosciuta al Presidente dell'Ente;

tutto ciò premesso e considerato.

RITENUTO opportuno provvedere in merito;


DISPONE

- di **istituire**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'ufficio del portavoce dell'Ente che coadiuverà l'organo di vertice dell'Amministrazione con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
- di **reperire** dall'esterno, per le ragioni in premessa riportate, la figura professionale a cui affidare l'incarico in questione;
- di **stabilire** che al professionista incaricato verrà riconosciuta una indennità annua netta equiparata a quella stabilita per il Presidente dell'Ente Parco;
- di **stabilire**, altresì, che la durata dell'incarico conferito deve necessariamente essere legata al mandato del Presidente dell'organo di vertice dell'Amministrazione dell'Ente, fatta salva la possibilità di revoca dello stesso qualora venga meno il rapporto fiduciario;
- di **stabilire** che la designazione del professionista a cui affidare l'incarico in questione avverrà subordinatamente all'espletamento degli adempimenti necessari da parte del Presidente dell'Ente;
- di **dare atto** che il presente provvedimento acquisterà la sua efficacia dopo l'espletamento degli adempimenti previsti, ed in particolare dopo l'approvazione della variazione al Bilancio di previsione 2013, di cui in premessa, da parte delle amministrazioni competenti;



- di dare mandato al Direttore dell'Ente di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti.

Il Presidente
di La Maddalena
(Dott. Giuseppe Bonanno)



Il presente provvedimento n. 21 del - 9 OTT. 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 della legge 69/2009, è stata messa in pubblicazione all'Albo digitale del sito istituzionale dell'Ente Parco all'indirizzo <http://albo.lamaddalenapark.it> per n. quindici giorni consecutivi a far data dal - 9 OTT. 2013 con n. 524 del registro.

Il Direttore
(Dott. Ciro Pignatelli)

